

STATUTO

Costituzione – Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita con sede in Via Serafino Soldi n° 9, l'associazione culturale musicale denominata "La Mela di Odessa" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice civile. L'Associazione può costituire sedi secondarie e filiali su tutto il territorio Regionale, Nazionale ed anche all'Estero. Il trasferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria.

Art. 2. L'associazione "La Mela di Odessa", più avanti chiamata per brevità semplicemente associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Scopi e Finalità

Art. 3. L'associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica. Essa intende:

- Promuovere, sviluppare e diffondere la cultura in generale, con particolare riferimento a quella musicale, anche valorizzando dovunque l'opera, l'immagine e l'ingegno degli artisti coinvolti.
- Promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica d'insieme registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale tra giovani e adulti.
- Promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di yoga, respirazione, espressione corporea, meditazione, discipline olistiche, costellazioni familiari ed ogni altra attività rivolta alla crescita e al benessere dell'individuo.
- Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i soci, la costituzione di gruppi musicali.
- Promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività.
- Svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informativo e audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'associazione.
- Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri enti, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap.
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musico-terapia, un sollievo al proprio disagio.
- Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di teatri, musei, biblioteche e/o fonoteche.

- Avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi e analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali.
- Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli artisti/soci; a tal proposito saranno stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività, al fine di offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica.
- Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuola di ogni ordine grado. L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate comunque connessa sul piano organizzativo, di studio e di ricerca nell'ambito dell'arte e dello spettacolo, utilizzando le prestazioni degli associati o di qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica; a tal fine potrà ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statuari.

L'associazione, per il conseguimento degli scopi statuari, promuove varie attività, tra cui a titolo esemplificativo:

- Attività culturali; convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica per bambini a partire dai 2 anni, ragazzi e adulti: incontri di musico-terapia.
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musico terapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
- Attività editoriale: pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione e distribuzione di materiale multimediale.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 5. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nella misura e nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della stessa.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà l'Assemblea.

Art. 8. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. I soci minorenni non hanno diritto al voto.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma soltanto il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
5. il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso affisso nella sede legale e nelle eventuali sedi secondarie, oppure tramite invio di lettera non raccomandata o mail a tutti i soci maggiorenni anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
definisce il programma generale annuale di attività;
procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per funzionamento dell'associazione;
delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita, delibera con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo mail o avviso affisso nella sede sociale almeno sette giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

elegge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca;

nomina il tesoriere e il segretario attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;

presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il bilancio/rendiconto economico finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso; conferisce procure generali e speciali;

instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o socio con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 24. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderente all'associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 25. Il Collegio dei Revisori almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 26. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'associazione. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati esecutivi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei conti.

Compito del Collegio dei Probiviri:

decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione, il loro lodo arbitrale inappellabile; parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 10.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il bilancio/rendiconto economico finanziario dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché il bilancio/rendiconto economico finanziario preventivo per l'anno in corso.

Art. 28. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

quote associative e contributi di simpatizzanti;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusioni o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.